

Norme & Tributi



Corte costituzionale
Illegittima interdittiva antimafia
se la truffa è aggravata —p.26

Aiuti anti Covid
Esonero contributivo sulla base
del reddito professionale —p.26

I CHIARIMENTI
Ieri l'ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha fornito una serie di risposte all'Adepp sui requisiti per l'accesso al beneficio: reddito non superiore a 50mila euro e una contrazione di fatturato del 33%.



Faq fuori dalla scala giuridica ma va preservato chi si adegua

Consiglio di Stato

Un parere dei giorni scorsi affronta il valore di domande e risposte istituzionali

Per i giudici deve essere riconosciuto il legittimo affidamento dei cittadini

Guglielmo Saporito

Le Faq, risposte a dubbi e quesiti, sono un modo semplice di chiarire le norme vigenti. Ma che affidamento vi si può dare? Il problema è stato affrontato da un parere del Consiglio di Stato (sezione prima, 20 luglio 2021 n.1275) decidendo un ricorso che contrapponeva un'impresa alla regione Calabria per ottenere finanziamenti.

La soluzione data dai giudici è complessa, ma rischia, paradossalmente, di disorientare chi si affida alle Faq.

Le frequently asked questions intendono rispondere alle domande che sono poste (o potrebbero essere poste) con una frequenza dagli utilizzatori di un servizio. Si tratta di risposte pubbliche, per lo più su siti web, che chiariscono con effetto generale e pubblicamente le questioni più diffuse. Trasparenza ed economicità suggeriscono infatti di

risolvere in via preventiva i problemi interpretativi ed applicativi.

Tuttavia, le Faq sono sconosciute all'ordinamento giuridico: le disposizioni preliminari del Codice civile del 1942, enumerando le fonti del diritto, non lasciano spazio per le Faq, perché queste svolgono una funzione pratica e non indicano elementi utili né circa la loro elaborazione, né circa i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili.

Non possono essere considerate simili a circolari, perché non costituiscono un obbligo nemmeno per le amministrazioni che le hanno emesse.

Non possono essere considerate nemmeno fonte di interpretazione autentica, da parte dell'amministrazione.

Di fatto, le Faq hanno un valore addirittura inferiore ad un mero artigianale cartello che, in un ufficio pubblico, indirizzi gli utenti in un certo percorso.

Seppur in assenza di peso giuridico, il numero degli utenti che si affidano alle Faq e l'obiettivo complessità delle materie che affrontano generano un'esigenza di tutela e di affidamento del cittadino.

Non a caso, infatti, esse sono pubblicate su siti istituzionali e provengono da fonti qualificate che sembrano chiarire la logica dell'amministrazione nei punti in cui essa è poco intelligibile, o dove sono possibili diverse applicazioni.

Di fatto, quindi, le Faq orientano i comportamenti degli interes-

TERZO SETTORE

Runts, accesso con Spid o Cie

Ai blocchi di partenza il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Sono state, infatti, definite le modalità di identificazione e accesso alla piattaforma dedicata. In particolare, la direzione generale del ministero del Lavoro è intervenuta aggiornando gli allegati tecnici del decreto Runts (Dm 106/2020), in un'ottica di semplificazione ed efficientamento. Gli utenti potranno accedere al portale telematico del Runts identificandosi, mediante Spid o Cie, sulla piattaforma unica dei servizi del ministero del Lavoro. Introdotta inoltre nuove specifiche sulle modalità di compilazione dei modelli di iscrizione e di aggiornamento dei dati degli enti iscritti nel Runts. Sia per gli allegati tecnici sia per gli ulteriori aggiornamenti attesi, è stato individuato lo strumento del decreto del direttore generale Terzo settore.

—Emilio Angelucci
—Gabriele Sepio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sati e quindi non possono essere considerate inutili.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato precisa che, una volta suggerita, attraverso le Faq, una certa indicazione operativa, l'amministrazione non può discostarsene, se non sulla base di elementi nuovi e decisivi.

Fino ad oggi, le Faq sono approdate nelle aule giudiziarie soprattutto in materia di appalti pubblici, quando ad esempio (Tar Lazio 8420/2021) occorre chiarire come valutare la confezione di un prodotto.

Ma se in una procedura ristrette e tra soggetti qualificati (i soli concorrenti a una gara) le Faq possono prevenire rapidamente molti problemi, in altri settori, quali i benefici edilizi del 110%, le Faq riguardano platee affollate e rischiano di prevalere sulle norme, alterandone l'applicazione.

Non basta quindi, come suggerisce il Consiglio di Stato, evitare le Faq contraddittorie, ma diventa necessario chiarire i casi specifici che le Faq intendono illustrare.

Nel fascicolo di ogni intervento che benefici di contributi, ad esempio, sarà quindi opportuno inserire una copia della Faq utile, tenendo presente l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che esclude sanzioni nel caso di errore che derivi dall'essersi conformati a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMERGENZA COVID

Spa e Srl, assemblee in videoconferenza fino al 31 dicembre

Fino al 31 dicembre le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi in modalità emergenziali (in particolare, mediante il sistema dell'audio-video conferenza "totale") originariamente introdotte dall'articolo 106 del Dl 18/2020 (decreto cura Italia): l'articolo 6 del Dl 105/2021 (in correlazione con il punto 7 dell'allegato A al medesimo Dl 105) sostituisce infatti il precedente termine del 31 luglio con il nuovo termine, appunto, del 31 dicembre 2021.

È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea viene «convocata»; quindi, occorre svolgere l'assemblea entro il 31 dicembre prossimo, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente.

Di conseguenza, alla luce della proroga:

- mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
- mediante una previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;
- le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:
 - possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;
 - possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);
 - d) la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusione, in giudizio solo l'incorporante

La fusione secondo la tesi evolutivo-modificativa comporta la sopravvivenza della società fusa. I rapporti processuali e sostanziali dunque proseguono in capo all'incorporante o risultante dalla fusione. In realtà il soggetto si estingue e il processo continua in capo al successore universale. Secondo la Cassazione, sezioni Unite 21970/2021 la fusione comporta una concentrazione o compenetrazione in capo alla incorporante o risultante. Va da sé che trasferendosi tutti i rapporti, vi è un'estinzione dell'incorporata, che non permane sul mercato. Vi è una scomparsa giuridico formale a fronte di una continuazione sostanziale (dell'incorporante o risultante). Si genera dunque un fenomeno successorio, con prosecuzione in un nuovo centro d'interessi. Corollario di ciò sarà la legittimazione processuale dell'incorporante o risultante, mentre non avrà legittimazione alcuna l'incorporata. Questo principio vale anche se la fusione avviene mentre è in corso una causa, senza interruzione come peraltro prescrive l'articolo 2504-bis del Codice civile. In virtù di ciò non può essere intrapreso un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione in persona del suo ex amministratore.

—Alessandro Germani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Tar il rischio di udienze in presenza

Processi amministrativi

Il Dl 105 non ha prorogato la possibilità di partecipare a distanza

Continua l'incertezza per le udienze della giustizia amministrativa, che dovrebbero tornare "in presenza" dal 1° agosto.

Mentre per le liti civili, penali e contabili vi è stato, con il Dl 105/21, un prolungamento delle udienze "da remoto" fino al 31 dicembre

2021 (scadenza del periodo di emergenza), Tar e Consiglio di Stato sono privi di una proroga del regime di discussione a distanza.

Prima che il Dl 105 prorogasse l'emergenza sanitaria al 31 dicembre, la magistratura amministrativa e le sigle sindacali legali avevano stipulato un accordo per disciplinare l'afflusso di utenti nei giorni di udienza, evitando sovrappollamenti.

Dal 1° agosto si sarebbe tornati a frequentare le aule, sopprimendo le "udienze preliminari", e consentendo un agevole passaggio in decisione anche con discussione orale.

Oggi, prendendo atto dell'aumento di rischio di epidemia, la giu-

stizia amministrativa vede con favore una proroga delle udienze da remoto, come per le altre procedure giudiziarie ma manca una norma espressa.

Sia nei tribunali ordinari, fino in Cassazione, nelle liti in Corte dei conti, il decreto legge 105 prevede infatti proroghe delle discussioni a distanza fino a tutto il 2021, mentre manca una proroga per il regime a distanza previsto fin dal Dl 18/20 per la giustizia amministrativa.

Il rischio è serio, perché già il 3 agosto, innanzi il Tar Lazio, si dovrebbero discutere "in presenza" diverse centinaia di cause urgenti (istanze cautelari) e, se non soprav-

viene una proroga, sarà necessario affidarsi agli scritti o prepararsi ad una rischiosa presenza nelle aule giudiziarie della Capitale.

Una via di uscita potrebbe trovarsi agganciando la magistratura amministrativa alla Corte dei conti (oggetto di proroga espressa), facendo leva sull'articolo 6 e sull'allegato A del Dl 105, norma che prevede un'estensione di norme procedurali. A tutt'oggi peraltro manca sia una norma specifica che un indirizzo del Consiglio di Stato, mentre le associazioni degli avvocati del settore premono per evitare inutili rischi.

—Gu.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Green pass per le assemblee di condominio

Ministero della Salute

Il controllo deve essere effettuato da chi gestisce i locali sede della riunione

Glauco Bisso
Saverio Fossati

Green pass obbligatorio anche per le assemblee di condominio se si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, secondo l'articolo 3 del Dl 23 luglio 2021.

Lo ha confermato lo stesso mini-

stero della Salute, interpellato da «Il Sole 24 Ore».

Il sistema di controllo, che non si riferisce in modo specifico alle assemblee di condominio, è infatti applicabile a un numero molto ampio di luoghi di interazione sociale in molti dei quali si svolgono anche riunioni condominiali.

A dover verificare l'identità vaccinale dei partecipanti non sarà né l'amministratore e neppure il presidente ma direttamente all'ingresso i titolari o i gestori dei servizi e delle attività.

Per il controllo del green pass è scaricabile la app Verifica C19: basta inquadrare il QR code, per vedere se appare il proprio nome e cognome e la data di nascita con

AVVOCATI

Cnf, Mascherin si dimette

Il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha inviato all'organo istituzionale dell'avvocatura la sua lettera di dimissioni, imitato dai consiglieri, Picchioni, Orlando e Savi. La decisione arriva dopo la conferma della Corte d'Appello all'ineleggibilità per un triplo mandato del presidente e di altri sette consiglieri

il segnale verde oppure segnale rosso se al contrario il riconoscimento non avviene. Il riconoscimento funziona molto bene per il codice stampato, non altrettanto con la sua immagine. È invece certo inquadrando il pdf salvato sul cellulare.

Nessuna procedura da seguire ovviamente in caso di assemblea in videoconferenza o "ibrida", parte in presenza e parte a distanza: sono le soluzioni più convenienti per evitare che in condominio ci sia chi, non volendosi vaccinare, ritenga non opportuno che gli sia impedita la partecipazione, se l'assemblea è convocata in luoghi soggetti al filtro del green pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA